

ORIENTAMENTI

ORIENTAMENTI

sui metodi di determinazione delle quote di
mercato ai fini dell'informativa da fornire alle
autorità di vigilanza

EIOPA-BoS-25/395
Adottato il 29 settembre 2025



eiopa

European Insurance and
Occupational Pensions Authority

ORIENTAMENTI SUI METODI DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI MERCATO AI FINI DELL'INFORMATIVA DA FORNIRE ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

INTRODUZIONE

1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 (regolamento EIOPA)¹ e dell'articolo 35 bis, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE (direttiva Solvibilità II),² l'EIOPA pubblica orientamenti riveduti sui metodi per determinare le quote di mercato ai fini dell'informativa da fornire alle autorità di vigilanza. Scopo dei presenti orientamenti è specificare i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato di cui all'articolo 35 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva Solvibilità II e il processo che le autorità di vigilanza devono utilizzare per informare le imprese di assicurazione e di riassicurazione in merito a eventuali limitazioni o esenzioni alle informative periodiche quantitative a fini di vigilanza concesse dalle autorità di vigilanza.
2. Per calcolare la quota di mercato, è data rilevanza al tipo di attività, vale a dire attività vita e non vita, piuttosto che all'autorizzazione concessa alle imprese, vale a dire l'autorizzazione di assicurazione vita o l'autorizzazione di assicurazione non vita.
3. Va osservato che l'iniziativa di concedere una limitazione o un'esenzione può spettare all'autorità di vigilanza, ma anche le imprese possono chiedere una limitazione o un'esenzione alla loro autorità di vigilanza. Tali richieste dovrebbero essere debitamente prese in considerazione.
4. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva Solvibilità II.
5. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 gennaio 2027 e abrogano e sostituiscono gli orientamenti sui metodi per determinare le quote di mercato ai fini dell'informativa da fornire alle autorità di vigilanza (EIOPA-BoS-15-106).
6. Se non sono definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici cui si fa riferimento nell'introduzione.

ORIENTAMENTO 1 - INFORMAZIONI DA UTILIZZARE PER DETERMINARE I MERCATI

7. Le autorità di vigilanza dovrebbero:
 - (a) garantire che la quota di mercato comprenda le attività (indipendentemente dal tipo di impresa) sottoscritte da tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, ma non le attività delle imprese che, a norma dell'articolo 4 della direttiva Solvibilità II, sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva Solvibilità II;

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (European Insurance and Occupational Pensions Authority), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Dir.335 del 17.12.2009, pag. 1).

- (b) garantire che, qualora un'impresa abbia un esercizio finanziario diverso dall'anno solare, siano prese in considerazione le informazioni annuali più recenti;
- (c) prendere in considerazione le informazioni riportate nei modelli di informativa quantitativa annuali S.05.01 e S.12.01 quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/894 della Commissione.³

ORIENTAMENTO 2 - CALCOLO DEL MERCATO VITA E NON VITA

8. Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le quote dei mercati vita e non vita siano determinate annualmente:
- (a) aggregando, per il mercato dell'assicurazione e della riassicurazione vita, le riserve tecniche lorde per l'attività di assicurazione e riassicurazione vita, compresi i contratti di assicurazione index-linked e unit-linked delle relative imprese di assicurazione e di riassicurazione individuate nell'orientamento 1;
 - (b) aggregando, per il mercato dell'assicurazione e della riassicurazione non vita, i premi lordi contabilizzati dell'attività di assicurazione e riassicurazione non vita delle relative imprese di assicurazione e riassicurazione individuate nell'orientamento 1.

ORIENTAMENTO 3 - PROCESSO DI VALUTAZIONE

9. Sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 35 bis della direttiva Solvibilità II, le autorità di vigilanza dovrebbero:
- (a) considerare la richiesta delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di essere incluse o escluse dalla valutazione per determinare a quali imprese è concessa una limitazione o un'esenzione;
 - (b) consultare l'autorità di vigilanza di gruppo e valutare il suo parere in relazione alle imprese che fanno parte di un gruppo;
 - (c) valutare collettivamente a quali imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe essere concessa una limitazione o un'eccezione;
 - (d) considerare nel calcolo della soglia del 20 % anche le attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 3, della direttiva Solvibilità II;
 - (e) nel caso in cui un'impresa eserciti sia attività non vita che attività vita, concedere una limitazione o un'esenzione solo nel caso in cui l'inclusione delle attività non vita e vita nelle rispettive quote di mercato non comporti il superamento della soglia.

ORIENTAMENTO 4 - INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/894 della Commissione, del 4 aprile 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione alle loro autorità di vigilanza delle informazioni necessarie per la loro vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 (GU L 120 del 5.5.2023, pag. 1).

10. Le autorità di vigilanza dovrebbero:

- (a) informare per iscritto le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate che è stato loro concesso di avvalersi di una limitazione o di un'esenzione, almeno tre mesi prima della pertinente fine dell'esercizio di riferimento. Tali informazioni dovrebbero rimanere valide fino a nuovo avviso contrario da parte dell'autorità di vigilanza;
- (b) informare le imprese di assicurazione e di riassicurazione già esentate, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio di riferimento, che non possono più avvalersi di una limitazione o di un'esenzione e che sono tenute a riportare a partire dall'anno di riferimento successivo. Ciò potrebbe essere dovuto anche alle variazioni delle quote di mercato ricalcolate annualmente, anche se le quote di attività delle imprese rimangono invariate.

NORME IN MATERIA DI CONFORMITÀ E INFORMATIVA

- 11. Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti e gli istituti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 12. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 13. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte
- 14. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi agli orientamenti e segnalate come tali.

DISPOSIZIONE FINALE SUL RIESAME

- 15. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.